

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 10
marzo 2022: Istituzione dei diritti di segreteria
per la procedura di composizione negoziata per la
soluzione della crisi d'impresa.**

(Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2022)

**IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni, secondo il quale le voci e gli importi dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio sono stabiliti, modificati ed aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei costi standard di gestione e di fornitura dei relativi servizi definiti dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento delle funzioni in forma associata;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 28 agosto 2021, n. 118, convertito dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, recante «Misure urgenti in materia di crisi e di risanamento aziendale», che differisce l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa ed introduce, con decorrenza 15 novembre 2021, la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 8-bis, del predetto decreto-legge 28 agosto 2021, n. 118, secondo il quale alla copertura dei costi che gravano sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa si provvede mediante il versamento, a carico dell'impresa che propone l'istanza, di diritti di segreteria determinati ai sensi del predetto art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

Considerato che occorre definire i costi standard di gestione e di fornitura del servizio al fine della determinazione del diritto di segreteria da corrispondere alle camere di commercio e che la gestione dell'istanza di composizione negoziata e' un servizio di nuova istituzione, per il quale non sono disponibili dati contabili effettivi su cui effettuare valutazioni dirette sui costi;

Vista la nota di Unioncamere n. 25671/U del 15 novembre 2021, con la quale vengono forniti i parametri e le valutazioni da assumere a fondamento della determinazione del diritto di segreteria per la procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa;

Considerato che la composizione negoziata della crisi di impresa prevede la presentazione dell'istanza con relativa pre-istruttoria, la nomina dell'esperto e l'accompagnamento nella composizione della crisi, con i conseguenti possibili esiti, dall'archiviazione fino alla liquidazione del compenso dell'esperto;

Tenuto conto che le attività delle camere di commercio necessarie a garantire l'erogazione del servizio di composizione negoziata

saranno fortemente concentrate nella prima fase di pre-istruttoria e pertanto i fattori produttivi da considerare sono, principalmente, l'utilizzo delle risorse umane e gli adempimenti di tipo organizzativo, che vanno quantificati in costo del personale e costi generali di funzionamento, con una stima di massima parametrabile in circa euro 42.000 per ciascuna camera di commercio, la quasi totalità derivanti da costi di personale;

Ritenuto di prendere a riferimento il numero di sessanta camere di commercio, che rappresentano il punto di arrivo dei processi di fusione e accorpamento attualmente in corso, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, e che, inoltre, l'impatto stimato non sarà lo stesso su tutte le camere di commercio, in quanto molte attività riguarderanno esclusivamente le camere capoluogo di regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

Considerato altresì che basandosi sulla definizione del costo annuo standard e parametrando questo valore alla stima di circa diecimila istanze annuali che si presume giungeranno alle sessanta Camere di commercio a regime, si arriva a valutare il costo standard unitario per domanda pari ad euro 252, importo finale da considerare per una corretta stima del diritto di segreteria;

Considerato che il predetto costo standard unitario non comporta ulteriori oneri oltre a quelli già previsti dal decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147;

Decreta:

1. Il diritto di segreteria per la procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa è individuato in euro 252 per singola pratica.

Roma, 10 marzo 2022

Il Ministro dello sviluppo economico
Giorgetti

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Franco

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 508